

## **Il Garante delle persone detenute**

---

Dopo aver proposto il Regolamento per l'istituzione dell'Ufficio del **Tutore Civico dell'Infanzia**, purtroppo ancora in attesa di essere inserito nell'ordine del giorno dei lavori consiliari, ho presentato (il 4 settembre 2006) due proposte di delibere di competenza del Consiglio per l'inserimento nello Statuto comunale della figura del **Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale** con il relativo regolamento.

Questa iniziativa, che raccoglie ancora una volta il lavoro politico svolto dall'ARCA Centro di Iniziativa Democratica nel corso degli anni, intende rispondere prontamente alla legge n. 19/2006 della Regione Puglia che istituisce questa figura di garanzia a livello regionale.

Mi auguro che l'amministrazione comunale sappia cogliere l'occasione per essere fra le prime e più sensibili grandi città italiane (quali Roma, Firenze e Bologna...) ad attivare un'Authority a difesa di tutte le persone private della libertà personale, per evitare che siano spesso dimenticate e riconoscendo loro la possibilità di recuperare se stesse, il senso della famiglia e della più vasta comunità sociale. **Perché la detenzione sia concretamente uno strumento che realizzi la portata degli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione italiana.**

---

*Proposta di un nuovo articolo Statuto comunale al titolo V così modificato:*

### **Titolo V**

*Difensore Civico, Tutore Civico dell'Infanzia e Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.*

**ART. 44 BIS**

*Il Comune di Bari istituisce l'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.*

*Le relative funzioni ed attribuzioni sono disciplinate da apposito Regolamento.*

---

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE**

**ART. 1) ISTITUZIONE**

**1) Presso il Comune di Bari è istituito l'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale – di seguito nominato Garante - per la promozione dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e per la fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale o limitate nella libertà di movimento;**

**2) il Garante, in riferimento alle competenze dell'Amministrazione, svolge la sua attività a tutela delle persone che, nelle condizioni di cui al precedente comma 1, siano domiciliate, residenti o comunque presenti nel territorio del Comune di Bari;**

**3) il Garante svolge la sua attività a tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale in piena libertà ed autonomia e, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica;**

**4) le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono disciplinati dal presente Regolamento;**

**5) la funzione del Garante è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché con qualsiasi carica elettiva, ovvero con incarichi nell'ambito di partiti politici o di associazioni che svolgono attività nel settore di riferimento;**

**6) il Garante è ineleggibile a cariche politiche anche per la legislatura successiva alla scadenza;**

**7) qualora il Garante sia nominato tra gli appartenenti alle pubbliche amministrazioni, è collocato in posizione di fuori ruolo o in aspettativa senza**

*assegni per tutto il periodo del mandato, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Presso le rispettive amministrazioni di appartenenza i relativi posti sono resi indisponibili per tutto il periodo del mandato.*

## **ART. 2) FUNZIONI**

*1) il Garante, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione ed in particolare agli artt.*

***2** (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale),*

***3** (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese) e*

***27** (La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra), in corrispondenza all'art. 31 della Legge della Regione Puglia n. 87 del 12-7-2006, favorisce l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Bari, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;*

*2) promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;*

*3) sostiene iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore civico cittadino e il Tutore civico dell'infanzia, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1);*

*4) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui al comma 1), e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;*

*5) collabora con il Tutore civico dell'infanzia nella vigilanza sull'assistenza*

*prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali;*

*6) segue con particolare attenzione i percorsi di recupero e di reinserimento delle donne detenute con figli che garantiscano la tutela della coppia madre-bambino, attivando tutte le iniziative idonee ad eliminare la drammaticità di una infanzia nata e cresciuta tra le mura di un carcere;*

*7) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, eventualmente anche attraverso un servizio di ascolto telefonico nel rispetto delle normative di Legge;*

*8) sollecita l'amministrazione carceraria ad attivare luoghi e spazi che realizzino momenti di relazione affettiva fra la persona sottoposta a misura restrittiva e la sua famiglia;*

*9) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico – sanitario, abitativo, urbanistico e si attiva perché vengano assunte idonee e necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui al comma 1);*

*10) interviene nei confronti degli enti interessati in caso di omissioni o di inosservanze accertate di quanto disposto dalle norme vigenti , responsabilizzando il Garante regionale per l'attivazione di opportune iniziative congiunte tese al ripristino dei principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione;*

*11) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.*

#### *ART. 3) STRUTTURA DELL'UFFICIO*

*1) L'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ha sede presso la Giunta comunale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate circoscrizionali;*

*2) il Consiglio comunale, all'atto dell'elezione del Garante, determina la dotazione organica ed i criteri per l'assegnazione del personale successivamente assegnato con delibera della Giunta Comunale. Nella prima fase il Consiglio comunale assegna all'Ufficio due assistenti sociali, uno per la mattina e uno per il pomeriggio e sei impiegati;*

*3) per il funzionamento dell'Ufficio nelle sedi decentrate il Garante si avvale, secondo le indicazioni della Giunta comunale, del personale amministrativo e dell'area psico-sociale della pianta organica;*

*4) l'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al Garante che ne diventa consegnatario, mentre le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta dello stesso, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dall'ordinamento vigente.*

#### *ART. 4) ELEZIONE*

*1) Il Consiglio comunale, dopo la sua elezione ed entro 180 giorni, provvede alla elezione del Garante con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri ed è scelto nell'ambito di una rosa di singole designazione formulate dalle associazioni e dai gruppi consiliari presentate presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale. Per l'elezione a titolare dell'Ufficio sono richiesti la laurea in giurisprudenza o equipollenti, accertata dal Consiglio comunale sulla base del curriculum presentato;*

*2) il Garante dura in carica 5 anni e il suo mandato è prorogato fino all'insediamento del successore;*

*3) il Garante può essere rieletto solo per una seconda volta;*

*4) almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio comunale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo titolare dell'Ufficio;*

5) qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva al verificarsi della cessazione del mandato;

6) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale verifica i requisiti richiesti per l'elezione e che non sussistano cause di ineleggibilità. Il Presidente presenta le candidature in assemblea generale ed in questa sede i candidati potranno rappresentare le motivazioni della propria adesione alla proposta candidatura;

7) il Garante è eletto con il voto dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati; ove tale quorum non sia raggiunto, si procederà ad una seconda votazione per il giorno successivo. Nel caso in cui anche in seconda convocazione non sia raggiunto il quorum, il Consiglio procederà all'elezione fra i primi due maggiormente suffragati entro ventiquattro ore. Se anche in questo caso l'esito sarà negativo si procederà, entro il termine di una settimana, ad una seconda votazione di ballottaggio sempre restando ferma la maggioranza dei due terzi. Se questo seconda votazione non dovesse riscontrare l'elezione del Garante, sarà entro 48 ore pubblicato il bando per la riapertura dei termini per la presentazione di nuove candidature per l'elezione del Garante che avverrà entro 60 giorni successivi;

8) in caso di vacanza dell'Ufficio per morte, dimissioni, decadenza o revoca, il Presidente del Consiglio comunale provvede, nei 30 giorni successivi, al bando per la designazione delle candidature e nei 60 giorni alla convocazione del Consiglio comunale. Nelle more dell'elezione del nuovo Garante, l'Ufficio è retto dal Sindaco.

## **ART. 5) INDENNITA' DI CARICA**

Al Garante è assegnata una indennità di carica pari a quella prevista per il Difensore civico e il Tutore civico dell'infanzia.

### **ART. 6). DECADENZA E REVOCA**

Il Garante decade automaticamente dall'incarico in casi di perdita dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto comunale, ovvero allorché sia chiamato a ricoprire uffici elettivi o instauri rapporti di servizio con pubbliche amministrazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune entro il termine di 20 giorni dalla notizia della causa di decadenza a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Garante può essere revocato per gravi violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali e, in generale, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

### **ART. 7) RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE**

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale e alle Commissioni consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'art.2.